

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI CIG 9763026FE9**

La presente scrittura privata tra:

A) l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, C.F. 80002070524 e P.IVA

00273530527, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto, nella persona del

Dr. nato a il, C.F.,

domiciliato per la carica presso l'Ente, in qualità di Direttore generale, (di

seguito nel presente atto denominata "Stazione Appaltante") legittimato a

sottoscrivere i contratti di appalto di lavori pubblici in forza dell'art. 48, co. 2,

lett. p) del vigente Statuto dell'Università di Siena, disposizione esecutiva ai

sensi di legge

e

B) – XXXXXXXXXXXXX, che interviene nel presente atto nella sua

qualità di Legale Rappresentante della ditta xxxxxx C.F. e P.I. n.

xxxxxxxxxxxxxxxxx come risulta dalla Visura Ordinaria della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, documento xxxxxxxx del

xxxxxxxx, conservata in atti presso l'Ufficio Gare e Appalti, che nel presente

Atto verrà chiamato per brevità anche "Concessionario";

P R E M E S S O

1. che con la delibera n. 113/2023 (prot. 67736/2023) assunta dal Consiglio

di Amministrazione dell'Università di Siena nella seduta del 5 aprile 2023 è

stata indetta la procedura negoziata aperta per la concessione quinquennale

del servizio di somministrazione, di alimenti e bevande mediante distributori

automatici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e da espletarsi tramite la piattaforma telematica UBUY che preveda;

a) Una durata della concessione di n. 3 (tre) anni;

b) l'opzione di rinnovo per la durata di ulteriori n. 2 (anni) anni. Il servizio in gestione potrà altresì essere prorogato per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore il concessionario, stimato in n. 6 (sei) mesi;

c) Il valore annuo della concessione, stimato in **€ 380.000,00** (Euro ventiduemila/00);

d) che entro la scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute n.xx xxx offerte;

3. che con Determinazione del Direttore generale n. xxx del xxxxx è stata disposta l'aggiudicazione e l'affidamento della concessione in oggetto all'Operatore economico xxxxxxxx ;

4. che è stata effettuata in data xxxxxxxxx la comunicazione dell'aggiudicazione di gara a tutti i soggetti interessati, così come previsto dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

5. che sono stati espletati tutti i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e che l'esito dei medesimi è positivo:

6. - che in data xxxxxxxxxx prot. Xxxx è stato comunicato all'aggiudicatario di procedere con l'installazione dei distributori automatici 13 – che si procede alla stipula nella forma della scrittura privata non autenticata

predisposta dell'Ufficio gare a appalti che cura, altresì, l'annotazione nel

Repertorio dei contratti

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

1. Con il presente contratto, l'Università di Siena, come sopra rappresentata, affida all'Operatore economico xxxxx , che, come sopra generalizzato e rappresentato, accetta, senza riserva alcuna, la concessione del servizio la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici negli edifici in uso all'Università di Siena, per il periodo dal xxxxxxxxxxxx al xxxxxxxxx (CIG. n. 9763026FE9).

2. E' prevista opzione di rinnovo per la durata di ulteriori n. 2 (due) anni.

Il servizio in gestione potrà altresì essere prorogato per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore il concessionario, stimato in n. 6 (sei) mesi.

3. Il Concessionario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e dagli atti in esso richiamati.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il corrispettivoannuale del contratto è dato dal canone di concessione offerto in gara ammontante a € xxxxxxxx (Euro xxxxx/xx), oltre IVA,

2. Il canone dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate, a seguito di emissione da parte dell'Università del relativo preavviso di fatturazione. Il primo preavviso sarà emesso trascorsi 30 giorni lavorativi dall'inizio del periodo di concessione. A seguito del pagamento verrà rilasciata la fattura debitamente quietanzata.

3. Il canone annuo è comprensivo del rimborso delle spese per energia elettrica ed acqua.

4. Il valore annuo della concessione è stimato in € 380.000,00 (Euro trecentottanta/00).

ART. 4 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTI DEL CONTRATTO

1. La concessione viene affidata dall'Università di Siena e accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ancorché ad esso non materialmente allegati.

ART. 5 – DOMICILIO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, come sopra generalizzato e rappresentato, elegge domicilio a tutti gli effetti presso xxxxxxxx, e dichiara:

a) di accettare la concessione di cui trattasi, di sottostare incondizionatamente a tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in merito ai contratti pubblici e a farle osservare nell'ambito delle proprie conoscenze;

b) di ben conoscere l'art. 1338 del codice civile (*infra*).

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto. In caso di accertato inadempimento dei predetti obblighi, il presente contratto verrà risolto di diritto.

2. Il Concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai suddetti scopi la concessione di cui al presente contratto è contrassegnato dal CIG riportato in oggetto.

ART. 7 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

1. I pagamenti da parte di ciascun contraente avvengono nei termini e con le modalità di cui al Capitolato Speciale.

2. Ai sensi della L. n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha previsto l'obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati a decorrere dal 01/01/2019, ricorrendone i presupposti, sia le fatture attive, sia le fatture passive, dovranno essere emesse mediante l'utilizzo del sistema di interscambio (SDI) adottando il formato già previsto per la fattura elettronica

della Pubblica Amministrazione dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi Allegati. A tal fine il concessionario deve comunicare il codice destinatario di sette cifre rilasciato dal Sistema di Interscambio o, in alternativa, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) registrato presso detto SDI.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva di € xxxxxxxx (Euro xxxxxxxx/00) a mezzo polizza fideiussoria n. xxxxxxxx emessa da xxxxxxxx in data xxxxxx.

In caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, l'Università di Siena avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Università di Siena abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario ha costituito le seguenti Polizze assicurative: n. xxxxxxxx, emessa da xxxxxx, in data xxxxxx con scadenza xxxxxx ; Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a garantire una copertura assicurativa per tutta la durata del contratto. In assenza di quanto sopra richiesto il contratto si ritiene risolto in danno del Concessionario. Il concessionario si impegna sin d'ora a rinnovare detta polizza a valere per tutta la durata della concessione, presentando a tal fine all'Università di Siena la

quietanza di avvenuto pagamento del premio entro la data di scadenza, pena la risoluzione del presente contratto in danno del concessionario.

ART. 10 – NORME SULLA SICUREZZA

1. Al presente contratto è allegato il **D.U.V.R.I., redatto** ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.lgs n. 81/2008, da cui emerge che i costi per la sicurezza per rischi da interferenza risultano pari a zero.

2. Il Concessionario dichiara di aver preso perfetta degli ambienti e della relativa normativa in materia di sicurezza e si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale.

ART. 11 - NORMATIVA SUL DIRITTO AL LAVORO L. n. 68/1999

1. Il Concessionario conferma di non essere tenuto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 in quanto occupa meno di 15 dipendenti / è tenuto agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, quelle di cui agli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le previsioni espresse nel capitolato.

2. Il contratto è soggetto a risoluzione immediata e automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 13 - FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione,

esecuzione e risoluzione e quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Siena. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 14 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI A

CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dichiara, ai sensi della vigente normativa e in particolare della legge 3 agosto 2007, n. 123 e del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di avere lavoratori dipendenti; pertanto

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Università di Siena dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è l'Università di Siena. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il concedente rinvia al seguente url: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.

ART. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. Il Concessionario consapevole degli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage/revolving doors), non si avvale

- mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 50,00;

- aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata dall'Università, penale pari a € 100,00.

Interventi ordinari

- mancata effettuazione dei passaggi periodici previsti dal piano delle forniture: penale pari a € 50,00 per passaggio;

- insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale pari a € 150,00.

Interventi straordinari o a chiamata

- ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 24 ore: penale pari a € 50 per ogni giorno di ritardo.

ART. 17 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si richiamano le norme del codice civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia in quanto compatibili con la natura dell'atto, sia sovranazionali che nazionali e/o regionali, e quelle emanande in materia.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative, inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico del Concessionario senza diritto di rivalsa.

